

ALLEGATO DI LETTERA “A” alla Determina n. _____ del _____

CONVENZIONE

(per l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'Art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010)

TRA

L' **Università degli Studi di Siena**, con sede in Siena - Via Banchi di Sotto, 55 - codice fiscale 80002070524, di seguito denominata semplicemente "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19.01.1965, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del Personale Dott. Michele Clemente, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 661 del 09.06.2022

Premesso che:

- Il Presidio Ospedaliero San Pietro Igneo di Fucecchio è un presidio Ospedaliero facente parte dell'Azienda USL Toscana Centro.
- L'Azienda USL Toscana Centro, si dichiara e rende disponibile a mettere a disposizione, nell'ambito del proprio personale, le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività didattica richiesta, interessata a promuovere la formazione a livello universitario nel settore dell'Ortopedia e Traumatologia.
- L'Università di Siena intende promuovere lo svolgimento di attività didattica nei Corsi istituzionali di tutti i livelli (Corsi di Studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione);
- il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli enti pubblici e privati;
- la Legge 30.12.2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), all' Art. 23 comma 1, prevede che le Università, «anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca (omissis), possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese»;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 – OGGETTO

L'Azienda USL Toscana Centro e l'Università si propongono di avviare una collaborazione al fine di realizzare lo svolgimento di attività didattica nei Corsi istituzionali di tutti i livelli (Corsi di Studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione), per ogni anno accademico, automaticamente rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni accademici.

Art.3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il singolo corso sarà affidato al Dr. Simone Nicoletti - Direttore della SOC di Ortopedia Protesica dell'Ospedale S. Pietro Igneo di Fucecchio (FI), dell'Azienda USL Toscana Centro in possesso di un significativo curriculum scientifico/professionale.

Gli organi didattici competenti, dopo aver esaminato il curriculum e constatato il possesso dei requisiti di legge, provvedono alla formale attribuzione del contratto per attività di insegnamento, oggetto della presente convenzione.

Il Dr. Simone Nicoletti si è reso disponibile ad espletare attività di docenza, **a titolo gratuito ed al di fuori del normale orario di servizio.**

L'Azienda USL Toscana Centro, autorizza il Dr. Simone Nicoletti all'espletamento di quanto richiesto nella modalità sopra specificata.

L'incarico di docenza sarà svolto nelle sedi preposte dell'Università degli Studi di Siena. Il titolare del contratto di insegnamento si impegnerà, nell'ambito dell'incarico attribuitogli, a svolgere tutte le attività connesse alla funzione. In particolare, lo stesso sarà tenuto a garantire, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Per quanto non esplicitamente dettagliato, si rimanda al vigente "Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento" emanato dall'Università degli Studi di Siena.

L'Azienda USL Toscana Centro, in forza del presente accordo, assicurerà la compatibilità tra l'impegno lavorativo del suo dipendente presso la propria sede di servizio e lo svolgimento dell'incarico. Resta stabilito tra le parti che hanno carattere prevalente le esigenze di servizio dell'Azienda USL Toscana Centro, nel senso che il Dott. Simone Nicoletti potrà essere richiamato in servizio al verificarsi di eccezionali esigenze.

Art. 4 - ONERI FINANZIARI

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per l'Azienda alcun onere finanziario.

L'Azienda non assume alcun obbligo patrimoniale nei confronti dell'Università, che null'altro avrà da pretendere dall'Azienda in relazione alla presente convenzione.

Mentre per l'Università potrà comportare l'eventuale rimborso delle spese documentate valutate singolarmente dal competente organo didattico. Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente all'Università degli Studi di Siena.

Art. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università di Siena, attraverso i fondi della Scuola, provvede alle coperture assicurative di legge per il titolare del contratto che, in quanto tale, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il titolare del contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il titolare del contratto è tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 6- DURATA

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è valida per l'intero anno accademico 2021/2022 (didattica erogata nell'A.A. 2022/2023); essa potrà essere rinnovata, su formale intesa tra le Parti, per un periodo massimo di 5 anni accademici.

Eventuali modifiche sono disposte di comune accordo tra le Parti.

Art.7 – CONTROVERSIE

Le Parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'attività oggetto della presente convenzione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo competente della controversia è il Foro di Firenze.

Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTE

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale, ai sensi dell'Art.15 della L.241/1990 e D.lgs. 82/2005 e sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. È soggetta all'imposta di bollo alla quale provvederà l'Università degli Studi di Siena (Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Siena del 27.08.014 n. 31068 del 2014).

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli studi di Siena: rettore@pec.unisipec.it

Firenze,

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Area Amministrazione del Personale

(Dr. Michele Clemente)

f.to digitalmente

Siena,

Per L'Università degli Studi di Siena

Il Rettore

(Prof. Francesco Frati)

f.to digitalmente